

Prevenzione Incendi e Regime Autorizzativo

- **DPR 1 agosto 2011, n. 151** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” individua le attività soggette ai **controlli di prevenzione incendi** e le suddivide in tre **categorie: A, B e C**. Le attività di categoria C sono inoltre soggette al rilascio del **Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)**. Tra le attività ve ne sono alcune riguardanti l’uso di radiazioni ionizzanti, comprese nei punti **58-62**, tutte rientranti nella categoria C, e quindi soggette al rilascio del **Certificato di Prevenzione Incendi**.
- **Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari”; le attività con impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a **regime autorizzativo** tramite il nulla osta preventivo sono indicate al Capo VI – Articolo 27. In funzione della rilevanza della pratica, l’impiego delle sorgenti è classificato in **categoria A** e **categoria B**.
 - Per l’impiego di categoria A viene previsto, all’**Articolo 28**, nulla osta preventivo da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (*ora Ministero dello Sviluppo Economico*) di concerto con i Ministeri dell’ambiente, dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale (*ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*), della sanità, sentite l’ANPA (*ora ISPRA*) e le regioni territorialmente competenti.
 - Per l’impiego di categoria B viene previsto, all’**Articolo 29**, nulla osta preventivo da parte del Prefetto, sentiti i competenti organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco.
 - Per il rilascio del nulla osta di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, le modalità, le autorità competenti e gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio, sono individuati con leggi delle regioni e delle province autonome. Negli organismi tecnici vengono rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del Comando provinciale dei vigili del fuoco.